

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 Data 21.10.2019	OGGETTO: Parere sulla delibera di G.C. n. 52 del 07.10.2019, COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019
----------------------------------	--

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Castelvucco (TV), nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 20.11.2018, esecutiva, esaminata la documentazione prodotta dall'ufficio personale, si è costituito per esprimere il proprio parere in merito alla delibera in oggetto;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Il Revisore esaminati gli atti e la relativa documentazione, la quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 20.959,05.

Vista la dotazione del fondo posizioni organizzative finanziato dal Bilancio per € 39.000,00

Preso atto che l'amministrazione intende integrare le risorse decentrate variabili come consentito dall'art 67 c.4 per un importo massimo dell'1,2% su base annua del monte salari 1997 che corrisponde ad un importo complessivo di € 1.609,37;

Ciò premesso, il Revisore verificato che:

- i fondi contrattuali per l'anno 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio e all'interno del tetto stabilito dal fondo 2016;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

Visto il D. Lgs n. 165/2001

Visto il CCNL 21.05.2018;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa con l'applicazione per l'anno 2019 dell'integrazione di cui all'art. 67 c. 4 CCNL 21.05.18.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Spolaor Dott.ssa Daniela

Venezia, 22.10.2019

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Data 14/11/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera "Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2021-2022"
--	---

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 14,30, l'organo di revisione economico finanziaria, esaminata la documentazione prodotta dall'ufficio personale associato, si è costituito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

"Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2021-2022"

Assistono alla seduta il responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato e il responsabile del Servizio Personale Associato.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Castelfucchio, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 20.11.2018 esecutiva,

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Preso atto e rilevato che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- con la proposta di deliberazione in oggetto si conferma il limite della spesa per il personale facendo riferimento a tal fine al valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 che è pari a €. 342.480,00 e prendendo al riferimento la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 che per l'anno 2020 è prevista in € 323.320,00;
- di confermare che per l'anno 2020, la capacità assunzionale del Comune di Castelcucco è pari a zero non avendo l'ente avuto cessazioni nel 2019.

Richiamati in particolare:

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica per il triennio 2020-2021-2022 e il piano occupazionale per l'anno 2020, nei quali non vengono previste nuove assunzioni di personale, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile,

considerato

che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali interventi modifiche.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTATO

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica/piano occupazionale per il periodo 2020-2022 *rispettano* e sono *coerenti* con i vincoli imposti dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 nonché una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelcucco, 14 novembre 2019

L'organo di revisione economico-finanziaria

Daniela Dott.ssa Spolaor



COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3	OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011
Data 22.02.2019	

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011", funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018;

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2018, con la quale viene disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Dato atto che è stato effettuato un controllo dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione, con esito positivo.

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

Osservato in proposito che la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio determina:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota in data 22/01/2019 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

- c) con la determinazione del responsabile finanziario n. 4 del 23.01.2019 si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2018, ai fini del loro incasso/pagamento;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 21.12.2018;

Visti

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi trasferiti;

Visti i prospetti ricevuti dai competenti Uffici contenenti gli elenchi analitici delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019 del quale si riportano le risultanze finali:

variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 110.166,41
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 110.166,41
FPV di spesa parte corrente	€ 110.166,41	
FPV di spesa parte capitale	€ 110.166,41	
TOTALE A PAREGGIO	€ 110.166,41	€ 110.166,41

variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2019/2021
– *Annualità 2019*, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 13.028,81	
FPV di entrata di parte capitale	€ 97.137,60	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ ... 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ ... 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 13.028,81
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 97.137,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 110.166,41	€ 110.166,41

Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente variazione di bilancio formulata nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto comunale

e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Principi contabili definiti nel D.Lgs n. 118/2011 e sulla coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
d.ssa Daniela Spolaor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Spolaor', written in a cursive style.